



Decreto 25 gennaio 2006 n.9

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## ISTITUZIONE OSSERVATORIO DEL COMMERCIO E OSSERVATORIO PREZZI

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'art. 2 della Legge 22 novembre 2005 n. 168;  
visto l'art. 69 della Legge 16 dicembre 2004 n. 172;  
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 19 dicembre 2005 n.45 ;  
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,  
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

### **Titolo I Istituzione Osservatorio del Commercio**

#### **Art. 1**

1. Presso la Segreteria di Stato per il Commercio è istituito l'Osservatorio del Commercio di cui all'art. 2 della Legge 22 Novembre 2005 n. 168.

#### **Art. 2**

1. L'Osservatorio del Commercio, avvalendosi di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dello sviluppo economico e territoriale e della elaborazione dati, svolge una funzione di monitoraggio riferito all'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale nonché all'occupazione nel settore.
2. L'Osservatorio del Commercio rileva dati utili per la definizione di azioni e interventi specifici da intraprendere per valorizzare il commercio nel Centro Storico della Capitale, nei Centri Storici e nelle zone a prevalente carattere residenziale.
3. L'Osservatorio del Commercio ha facoltà di avvalersi dell'Amministrazione Pubblica e di privati con professionalità specifiche al fine di mettere in atto un monitoraggio permanente.

#### **Art. 3**

1. L'Osservatorio del Commercio sulla base dei dati raccolti a seguito dell'espletamento delle proprie funzioni, predispone un rapporto annuale sull'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale e, qualora sia ritenuto necessario, può predisporre anche rapporti periodici circa le risultanze di determinate indagini svolte nell'ambito delle proprie funzioni.
2. Dei rapporti di cui sopra, l'Osservatorio del Commercio deve darne comunicazione utilizzando gli strumenti più efficaci ed opportuni.

#### **Art. 4**

1. L'Osservatorio del Commercio è così composto:

- a) un membro designato dalla Segreteria di Stato per il Commercio che lo presiede;
- b) un funzionario dell'Ufficio Commercio;
- c) un funzionario dell'Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazione Dati e Statistica;
- d) un funzionario dell'Ufficio Tributario;
- e) un rappresentante di ciascuna Associazione di Categoria del settore commercio legalmente riconosciuta.

Le funzioni di segreteria sono espletate da un funzionario della Segreteria di Stato per il Commercio.

Al Presidente è riconosciuta la facoltà di invitare alle riunioni esperti per avvalersi di professionalità specifiche.

2. Per la partecipazione alle singole sedute dell'Osservatorio del Commercio, a ciascun membro è riconosciuto un emolumento economico pari a Euro 62,00 –sessantadue- da imputarsi sull'apposito capitolo previsto nel Bilancio dello Stato. Qualora le sedute siano convocate durante l'orario di servizio in essere nella Pubblica Amministrazione, ai funzionari della Pubblica Amministrazione di cui ai punti b), c) e d) non è riconosciuto l'emolumento economico di cui sopra.

### Titolo II Istituzione Osservatorio Prezzi

#### **Art. 5**

1. Presso la Segreteria di Stato per il Commercio è istituito l'Osservatorio Prezzi di cui all'art. 69 della Legge 16 Dicembre 2004 n. 172.

#### **Art. 6**

1. L'Osservatorio Prezzi, avvalendosi di esperti con particolare qualificazione tecnico-scientifica, svolge una funzione di analisi sull'andamento dei prezzi e delle tariffe nonché una funzione di indirizzo per contrastare il cosiddetto fenomeno "caro vita" attraverso strategie di comunicazione finalizzate ad una informazione statistica articolata, quale importante contributo di conoscenza per gli operatori economici e valido strumento per la tutela del consumatore anche al fine di conseguire possibili economie di acquisto.

2. Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Osservatorio Prezzi ha facoltà di avvalersi degli uffici della Pubblica Amministrazione e di privati con professionalità specifiche.

#### **Art. 7**

1. L'Osservatorio Prezzi predispone un rapporto annuale circa le risultanze delle analisi di cui al precedente articolo 6) e, qualora sia ritenuto necessario, può predisporre anche rapporti periodici circa le risultanze di determinate indagini svolte nell'ambito delle proprie funzioni.

2. Dei rapporti di cui sopra, l'Osservatorio Prezzi deve darne comunicazione utilizzando gli strumenti più efficaci ed opportuni.

#### **Art. 8**

1. L'Osservatorio Prezzi è così composto:

- a) un membro designato dalla Segreteria di Stato per il Commercio che lo presiede;

- b) un funzionario dell'Ufficio Commercio;
- c) un funzionario dell'Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazione Dati e Statistica;
- d) un rappresentante di ciascuna Associazione dei Consumatori legalmente riconosciuta.

Le funzioni di segreteria sono espletate da un funzionario della Segreteria di Stato per il Commercio.

Al Presidente è riconosciuta la facoltà di invitare alle riunioni esperti per avvalersi di professionalità specifiche.

2. Per la partecipazione alle singole sedute dell'Osservatorio Prezzi è riconosciuto un emolumento economico pari a Euro 62,00 (sessantadue) da imputarsi sull'apposito capitolo previsto nel Bilancio dello Stato. Qualora le sedute siano convocate durante l'orario di servizio in essere nella Pubblica Amministrazione, ai funzionari della Pubblica Amministrazione di cui ai punti b) e c) non è riconosciuto l'emolumento economico di cui sopra.

### Titolo III Disposizioni comuni

#### **Art. 9**

1. Considerate le funzioni svolte e le finalità perseguite dall'Osservatorio del Commercio e dall'Osservatorio Prezzi, gli stessi organismi, qualora lo ritengano opportuno, possono essere congiuntamente convocati.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 2006/1705 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Rosa Zafferani*